

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. Esame emendamenti C. 2094-A	44
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
AVVERTENZA	45

COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 aprile 2012.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

Esame emendamenti C. 2094-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.10 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Sisto, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (PdL) illustra la proposta di parere del relatore, che dichiara di condividere.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

Federico PALOMBA (IdV) preannuncia il voto contrario dell'Italia dei Valori.

Donatella FERRANTI (PD) esprime talune perplessità sulle premesse della proposta di parere e dichiara di non condividere i rilievi riferiti all'articolo 8, comma 6, ritenendo che i poteri attribuiti alla Guardia di finanza non possano essere definiti « esorbitanti » né « ingiustificati » e che la condizione n. 2) debba essere eliminata o quantomeno trasformata in un'osservazione con la quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare la disposizione in questione. Subordina quindi il voto favorevole del proprio gruppo alla riformulazione della proposta di parere nei termini indicati, preannunciando altrimenti il voto di astensione.

Angela NAPOLI (FLpTP) e Lorenzo RIA (UdCpTP), condividendo l'intervento dell'onorevole Ferranti, subordinano anch'essi il voto favorevole dei rispettivi gruppi alla riformulazione della proposta di parere, preannunciando altrimenti il voto di astensione.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che si possa presentare una nuova proposta di parere, trasformando la condizione n. 2) nella seguente osservazione: « all'articolo 8, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare il comma 6, te-

nendo conto dei criteri di congruità e proporzionalità nell'attribuzione di poteri alla Guardia di finanza. ».

Giulia BONGIORNO, *presidente*, formula, in sostituzione del relatore, una nuova proposta di parere con condizioni e una osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

C. 5058, approvata dal Senato.

INTERROGAZIONI

5-06588 Bernardini: Sullo stato dei procedimenti civili e penali pendenti.

ALLEGATO 1

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accerciamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 8, comma 2, prevede una ingiustificata deroga alle più favorevoli disposizioni rispetto al cumulo giuridico precedentemente disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

il comma 6 dell'articolo 8 amplia l'utilizzabilità dello strumento delle indagini finanziarie, consentendo alla Guardia di finanza di avvalersene anche per effettuare segnalazioni all'Agenzia delle entrate, volte a sollecitare l'emanazione di misure cautelari;

che tale disposizione attribuisce alla Guardia di finanza poteri esorbitanti e non giustificati;

il comma 4 dell'articolo 11, nel riformulare le sanzioni amministrative applicabili alle dichiarazioni doganali e, in particolare, a quelle riferite ai diritti di confine, abroga la disposizione che diminuiva l'entità della sanzione nei casi di buona fede nella compilazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 8 sia soppresso l'ultimo periodo del comma 2;
- 2) all'articolo 8 sia soppresso il comma 6;
- 3) all'articolo 11, comma 4, sia reintrodotta la norma più favorevole prevista dall'originario articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali.

ALLEGATO 2

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 8, comma 2, prevede una ingiustificata deroga alle più favorevoli disposizioni rispetto al «cumulo giuridico» precedentemente disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

il comma 6 dell'articolo 8 amplia l'utilizzabilità dello strumento delle indagini finanziarie, consentendo alla Guardia di finanza di avvalersene anche per effettuare segnalazioni all'Agenzia delle entrate, volte a sollecitare l'emanazione di misure cautelari;

appare opportuno verificare la congruità e proporzionalità dei poteri attribuiti alla Guardia di finanza dalla citata disposizione;

il comma 4 dell'articolo 11, nel riformulare le sanzioni amministrative ap-

plicabili alle dichiarazioni doganali e, in particolare, a quelle riferite ai diritti di confine, abroga la disposizione che diminuiva l'entità della sanzione nei casi di buona fede nella compilazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 8 sia soppresso l'ultimo periodo del comma 2;

2) all'articolo 11, comma 4, sia reintrodotta la norma più favorevole prevista dall'originario articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali;

e la seguente osservazione:

all'articolo 8, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare il comma 6, tenendo conto dei criteri di congruità e proporzionalità nell'attribuzione di poteri alla Guardia di finanza.